



MODIFICA DI CONTRATTO DI AFFITTO DI COMPLESSO AZIENDALE

**Dott. Ambrogio Romano
NOTAIO**

I sottoscritti signori

MAZZONE LUIGI, nato a Benevento il 25 aprile 1969 e residente in Benevento, alla via Nicola da Monteforte n.24, Codice Fiscale MZZ LGU 69D25 A783 I, e

PAVONE STEFANIA, nata a Benevento il 5 settembre 1966 e residente in Benevento, al viale degli Atlantici n.23, Codice Fiscale PVN SFN 66P45 A783 F,

i quali intervengono nella qualità di curatori della procedura fallimentare pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, contraddistinta dal numero 87/2014 del Registro Generale dei Fallimenti, instauratasi a seguito della pronuncia della sentenza n.60/2014 del 16 luglio 2014, depositata in Cancelleria il 17 luglio 2014, la quale inerisce al fallimento della società a responsabilità limitata denominata

"KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Apollosa (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla S.S. 7 Appia, Km 255, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.400,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al n.98461 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01154540627.

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di BENEVENTO
il 29/08/2017
al n. 6679
Serie 1T

I curatori innanzi generalizzati, tali nominati in forza del sopra menzionato provvedimento giurisdizionale dichiarativo della procedura concorsuale in oggetto, domiciliario, per la carica, presso i propri studi professionali, siti in Benevento, rispettivamente, alla piazza IV novembre n.4 ed alla piazza Guerrazzi n.4, e risultano legittimati all'odierna operazione giuridica in virtù dei poteri che derivano loro dalla legge, nonché delle prerogative di legittimazione conferite loro dal Giudice Delegato alla procedura concorsuale medesima con provvedimento pronunciato in data 13 luglio 2017, il quale, in copia autentica redatta dal costituito pubblico ufficiale all'uopo competente ai sensi dell'art.22, comma 2, del D.L. 7 marzo 2005, n.82, dell'art.3 bis, comma 5, della Legge n.53/1994, dell'art.18, comma 4, del D.M. n.44/2011, così come modificato dal D.M. n.48/2013, e dell'art.21 della Legge 5 ottobre 2011, n.159, si allega sotto la lettera **"A"** alla presente scrittura, onde formarne parte integrante e sostanziale, e

PANELLA COSTANZA, nato a Montesarchio (BN) il 25 febbraio 1952 e residente in Montesarchio (BN), alla via Fontana n.66, Codice Fiscale PNL CTN 52B25 F636 N,

la quale interviene nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata denominata **"PDM S.R.L."**, con sede legale in Montesarchio (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla via Fontana n.72, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.000,00, versato limitatamente ad Euro 2.500,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al

n.119504 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01427350622, domiciliata, in ragione della carica, presso la suindicata sede legale della società rappresentata ed all'odierna operazione giuridica legittimata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e dai patti sociali,

PREMETTONO

a) che la società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE è piena ed esclusiva titolare di un complesso aziendale denominato "BEI PARK HOTEL - REGIO RISTORANTE", avente la propria sede in Apollosa (BN), alla S.S. 7 Appia, Km 255, e strumentale all'esercizio delle attività di ricezione alberghiera, di ristorazione, di bar e di caffetteria;

b) che la stessa società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE è stata dichiarata fallita a mezzo della precedentemente menzionata sentenza n.60/2014, adottata dalla competente Sezione Fallimentare del Tribunale di Benevento in data 16 luglio 2014;

c) che, in forza del suddetto provvedimento giurisdizionale dichiarativo del fallimento della medesima società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, il dott.Mazzone Luigi e l'avv.Pavone Stefania sono stati designati quali curatori della procedura concorsuale in oggetto;

d) che, nell'ambito dell'espletamento delle attività riconducibili alla procedura fallimentare di cui innanzi, i menzionati curatori hanno provveduto ad indire una gara di pubblica evidenza, scevra da formalità rituali, finalizzata alla concessione in godimento temporaneo, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art.104 bis della Legge Fallimentare, del complesso aziendale di proprietà della predetta società fallita;

e) che, in data 29 aprile 2015, alle ore undici e minuti primi trenta (11,30), si sono svolte, dinanzi al Giudice Delegato al fallimento al vaglio, relativamente alla gara summenzionata, le operazioni di incanto, nel corso delle quali la società "ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.R.L.", con sede legale in Montesarchio (BN), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Benevento 01220470627, si è resa aggiudicataria, per sé o per soggetto giuridico da nominare, della gara medesima, avendo formulato, per quest'ultima, una valida offerta economica;

f) che l'offerta economica predetta veniva, nello specifico, a sostanziarsi, all'esito della procedura relativa (nell'ambito della quale veniva a configurarsi l'esigenza, per gli offerenti, di sopravanzare quantitativamente un'offerta in aumento nelle more presentatasi ad opera di terzi), nella proposta, ad opera della menzionata società aggiudicataria, di un corrispettivo pecuniario "una tantum", a fronte della vendita di talune minuterie e rimanenze di magazzino (non costituenti

oggetto del presente contratto di affitto), nonché di un canone di affitto inerente al complesso aziendale oggetto dell'odierna negoziazione, ammontante:

- per il primo anno, ad euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;
- per il secondo anno, ad euro 48.000,00 (quarantottomila), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;
- per il terzo anno, ad euro 54.000,00 (cinquantaquattromila), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

g) che, con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Ambrogio Romano, della residenza di Benevento, in data 8 giugno 2015, rep.n.44684/18795, registrata a Benevento il 3 luglio 2015, al n.5574, i menzionati aventi diritto hanno dato luogo al perfezionamento del negozio di affitto pianificato, nel rispetto delle modalità e delle condizioni innanzi esplicitate;

h) che, propedeuticamente al perfezionamento del contratto di concessione in godimento al vaglio, la società "ECOLOGIA PANELLA COSTANZA S.R.L." ha sciolto la riserva di nomina sopra menzionata ed ha designato, quale aggiudicataria della procedura pubblica al vaglio e, conseguentemente, quale parte contraente del contratto di affitto avente ad oggetto il complesso aziendale di proprietà della predetta società fallita, la sottoscritta società "PDM S.R.L." (già denominata "ECOLOGIA PANELLA S.R.L.");

i) che, con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal medesimo sottoscritto Notaio Ambrogio Romano in data 6 giugno 2016, rep.n.46096/19849, registrata a Benevento il 4 luglio 2016, al n.5263, i menzionati soggetti giuridici contraenti, all'esito di una ponderata disamina delle esigenze operative ed organizzative riconducibili al negozio di godimento precedentemente individuato:

- prorogavano, in coerenza con quanto già, peraltro, previsti in sede di formulazione dell'offerta della società affittuaria e di approvazione della medesima ad opera della curatela fallimentare, per un ulteriore anno il termine di durata del negozio di godimento medesimo;
- concedevano alla società affittuaria il diritto di prelazione di cui all'art.104 bis della Legge Fallimentare;
- prolungavano il termine dell'obbligo di riconsegna del complesso aziendale concesso in godimento nell'ipotesi in cui si fossero verificate le condizioni di cui all'art.5.1 del contratto di affitto oggetto di emendamento da giorni sessanta a sei mesi dalla data di comunicazione da parte della curatela;
- prolungavano, altresì, il termine di preavviso già convenzionalmente pattuito in caso di recesso anticipato, ad opera della curatela concedente, dal rapporto di godimento al vaglio da tre mesi a sei mesi;
- riconoscevano alla società affittuaria, nelle ipotesi di

recesso anticipato e/o di risoluzione del rapporto di godimento di specie contemplate negli artt.5.1 e 5.3 del negozio in corso di modifica, un indennizzo pari a dodici mensilità in luogo delle tre mensilità precedentemente stabilite;

- operavano una riduzione dell'innanzi quantificato corrispettivo pecuniario dell'affitto in oggetto, il quale veniva, in particolare, rideterminato, tanto per il secondo anno quanto per il terzo anno, in un canone annuale dell'importo complessivo di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

l) che i menzionati soggetti giuridici contraenti, operata di comune accordo una nuova disamina delle esigenze operative ed organizzative riconducibili al negozio di godimento di specie, sono addivenuti nella concorde determinazione:

- di prorogare, in coerenza con quanto già, peraltro, previsti in sede di formulazione dell'offerta della società affittuaria e di approvazione della medesima ad opera della curatela fallimentare, per un ulteriore anno il termine di durata del negozio di godimento medesimo;

- di apportare, al regolamento individuativo dei connotati e della disciplina del negozio di godimento citato, taluni emendamenti, i quali si palesano opportuni, funzionalmente alla recezione, nei connotati istituzionali del rapporto giuridico contrattuale al vaglio, di alcune sopravvenienze di segno fattuale, idonee a riveberarsi sui profili attuativi del rapporto di specie;

m) che gli emendamenti pianificati dalle parti contraenti in ordine al rapporto giuridico contrattuale tra esse intercorrente, si concretano, sostanzialmente, nella sopravvenuta necessità:

m1) di operare, per le constatate motivazioni già analiticamente esplicitatesi all'Autorità giurisdizionale istituzionalmente preposta all'autorizzazione della presente operazione negoziale, un aumento dell'innanzi quantificato corrispettivo pecuniario dell'affitto in oggetto, il quale è stato, in particolare, rideterminato, per il terzo anno, in un canone annuale dell'importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

m2) di eliminare il riconoscimento alla società affittuaria, nelle ipotesi di recesso anticipato e/o di risoluzione del rapporto di godimento di specie contemplate negli artt.5.1 e 5.3 del negozio in corso di modifica, di un indennizzo pari a dodici mensilità;

m3) di introdurre, a carico della società affittuaria, l'obbligo di stipulare, con un primario istituto assicurativo nazionale, un'adeguata polizza di assicurazione, avente quale beneficiaria la curatela concedente, a copertura di eventuali danni subiti (per qualunque causa) dai beni facenti parti del complesso aziendale di specie durante il periodo di vigenza del presente rapporto di godimento e fino alla riconsegna dei

beni medesimi al termine di quest'ultimo;

n) che la curatela del fallimento della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, onde concretare i presupposti istituzionali necessari ai fini del perfezionamento del progettato atto modificativo del contratto di affitto perfezionatosi in data 13 luglio 2017, previa rituale acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori, ha richiesto al competente Sezione Fallimentare del Tribunale di Benevento ed ottenuto dalla medesima il provvedimento autorizzativo innanzi allegato sub "A".

TANTO PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) Il dottor **Mazzone Luigi** e l'avvocato **Pavone Stefania**, agendo nella suindicata qualità di curatori del fallimento della società "**KATERING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**", come in epigrafe legittimati, in attuazione delle direttive in merito impartite loro dal competente Giudice Delegato alla procedura concorsuale in oggetto con il provvedimento giurisdizionale allegato alla presente scrittura sub "A", e la società "**PDM S.R.L.**", come a sua volta rappresentata, nel perseguimento degli intenti condivisi di cui alla precedente premessa, onde disciplinare il prosieguo dei rapporti giuridici e patrimoniali intercorrenti tra la curatela concedente e la società affittuaria, di comune accordo convengono:

la) di prorogare, in coerenza con quanto già, peraltro, previsti in sede di formulazione dell'offerta della società affittuaria e di approvazione della medesima ad opera della curatela fallimentare, per un ulteriore anno il termine di durata del negozio di affitto di complesso aziendale già tra essi perfezionatosi a mezzo dell'in premessa citata scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Ambrogio Romano in data 8 giugno 2015, rep.n.44684/18795, e successivamente modificato mediante la del pari in premessa menzionata scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal medesimo Notaio Ambrogio Romano in data 6 giugno 2016, rep.n.46096/19849;

lb) di apportare al regolamento individuativo dei connotati e della disciplina del negozio di affitto medesimo, taluni emendamenti.

In ragione degli obiettivi sopra enunciati, le stesse parti contraenti:

- operano, in ossequio alle constatate motivazioni già recepite ad opera dell'Autorità giurisdizionale preposta all'autorizzazione dell'odierna operazione negoziale (per l'analitica individuazione delle quali le parti espressamente richiamano il ricorso funzionale alla pronuncia del provvedimento autorizzativo innanzi allegato sub "A"), un aumento dell'innanzi quantificato corrispettivo pecuniario dell'affitto in oggetto, il quale viene, in particolare, ridetermi-

nato, per il terzo anno, in un canone annuale dell'importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

- eliminano il riconoscimento alla società affittuaria, nelle ipotesi di recesso anticipato e/o di risoluzione del rapporto di godimento di specie contemplate negli artt.5.1 e 5.3 del negozio in corso di modifica, di un indennizzo pari a dodici mensilità;

- introducono, a carico della società affittuaria, l'obbligo di stipulare, con un primario istituto assicurativo nazionale, un'adeguata polizza di assicurazione, avente quale beneficiaria la curatela concedente, a copertura di eventuali danni subiti (per qualunque causa) dai beni facenti parti del complesso aziendale di specie durante il periodo di vigenza del presente rapporto di godimento e fino alla riconsegna dei beni medesimi al termine di quest'ultimo.

A seguito di quanto sopra convenutosi, risultano emendati, nella loro formulazione, gli artt.5) e 7) del negozio di affitto di complesso aziendale perfezionatosi a mezzo della plurimenzionata scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Ambrogio Romano in data 8 giugno 2015, rep.n.44684/18795, ai quali viene attribuito il seguente nuovo tenore letterale:

"Articolo 5 - Durata

5.1 Il complesso aziendale concesso in affitto con il presente contratto fa parte della massa attiva del fallimento n.60/2014 della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE.

In quanto finalizzata al soddisfacimento di pubbliche esigenze processuali, per loro natura e per disposizione di legge temporanee, la durata del presente contratto rimane strettamente correlata alle vicende della procedura concorsuale sopra indicata, nel senso che, allorquando si dovesse verificare l'aggiudicazione definitiva del complesso aziendale al vaglio e/o dei beni mobili facenti parte dello stesso, il presente contratto si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto, con conseguente obbligo di restituzione del complesso aziendale concesso in affitto nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione da parte della curatela.

Il presente contratto è, pertanto, soggetto a risoluzione "ipso facto" ed "ipso iure" nel caso di vendita del complesso aziendale e/o dei singoli beni mobili costituenti il medesimo nell'ambito della procedura di fallimento della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE.

5.2 Il presente contratto avrà durata di anni uno (1) dalla data odierna, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.1.

Alla scadenza del termine di validità del contratto di specie, lo stesso si intenderà cessato ad ogni effetto di legge, senza bisogno di alcuna disdetta, ma la curatela si riserva la possibilità di procedere alla proroga del rapporto di godi-

mento di specie per un ulteriore periodo, nel rispetto del canone nel prosieguo meglio individuato.

5.3 La curatela del fallimento della società "KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto di godimento oggetto del presente contratto in ogni momento, con un preavviso di almeno sei mesi.

L'esercizio del diritto di recesso da parte della curatela potrà essere esercitato, previa acquisizione, ad opera di quest'ultima, del parere del comitato dei creditori.";

"Articolo 7 - Canone e garanzie

7.1 Il canone annuale per l'affitto del complesso aziendale in oggetto viene determinato nell'importo complessivo di Euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge, da corrispondersi in n.12 (dodici) mensilità aventi, la prima, l'importo di euro 3.537,00 (tremilacinquecentotrentasette), oltre ad Iva, e ciascuna delle altre l'importo di euro 3.533,00 (tremilacinquecentotrentatre), oltre ad Iva, entro il giorno 10 (dieci) del mese di riferimento.

Nell'ipotesi in cui la curatela concedente dovesse, alla scadenza del termine di durata del contratto di specie, decidere di procedere alla proroga del medesimo, il canone annuale di affitto dovrà essere quantificato:

- per il secondo anno, nell'importo complessivo di Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge;

- per il terzo anno, nell'importo complessivo di Euro 30.000,00 (trentamila), oltre all'Iva dovuta nella misura di legge.

7.2 Per il ritardato pagamento del canone sono pattuiti interessi nella misura convenzionale del 4,00%.

7.3 A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto, le parti contraenti convengono che la società affittuaria rilascerà, entro dieci (10) giorni dalla data odierna, una fideiussione rilasciata da un primario Istituto Bancario e/o Assicurativo, dell'importo di Euro 12.740,00 (dodicimilasettecentoquaranta), pari, fatti salvi gli irrinunciabili arrotondamenti contabili, al 30% dell'importo del canone di affitto relativo al primo anno, avente quale beneficiaria la curatela concedente.

La società affittuaria si obbliga, altresì, a stipulare idonea polizza assicurativa, con primario Istituto Assicurativo nazionale, avente quale beneficiaria la curatela concedente, a copertura di eventuali danni subiti (per qualunque causa) dai beni facenti parte del complesso aziendale nel corso di esecuzione del presente contratto e fino alla riconsegna al termine dello stesso e a garanzia dell'integrale riconsegna dei beni mobili facenti parte del complesso aziendale.

7.4 La predetta fideiussione avrà durata, anche mediante rinnovo annuale, fino alla scadenza e/o risoluzione del pre-

sente contratto e, quindi, per il periodo di durata dello stesso.

7.5 In caso di mancato rilascio della fideiussione nel termine indicato al precedente punto n.7.3, la società affittuaria si impegna a costituire un deposito bancario di pari importo (euro 12.740,00) su libretto di risparmio vincolato alla procedura.".

Quanto sopra perfezionatosi, le parti contraenti medesime:

- confermano in toto le reciproche coerenza e vincolatività del contenuto residuo del contratto di affitto di complesso aziendale oggetto di modifica, il quale, ben noto alle stesse parti contraenti, come queste ultime, espressamente dichiarano, deve intendersi qui, a disciplina dei reciproci rapporti, per integralmente riportato e ribadito;

- richiedono che, delle vicende giuridiche conclamate nella presente scrittura, si faccia constare, a norma di legge, presso i competenti Agenzia delle Entrate e Registro delle Imprese, mediante l'espletamento delle relative formalità in merito normativamente prescritte, da eseguirsi con esonero, per le Autorità ad esse istituzionalmente preposte, da qualsivoglia giuridica responsabilità.

Art.2) Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della società affittuaria.

F.to: Luigi Mazzone n.q. - Stefania Pavone n.q. - Panella Costanza n.q.

Repertorio n.47985

Raccolta n.21273

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dott. **Ambrogio Romano**, Notaio residente in Benevento, con studio ivi, alla piazza Guerrazzi n.4, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, attesto che, in assenza di testimoni, non avendone le parti contraenti nè io Notaio richiesto la presenza, i signori

MAZZONE LUIGI, nato a Benevento il 25 aprile 1969 e residente in Benevento, alla via Nicola da Monteforte n.24, Codice Fiscale MZZ LGU 69D25 A783 I, e

PAVONE STEFANIA, nata a Benevento il 5 settembre 1966 e residente in Benevento, al viale degli Atlantici n.23, Codice Fiscale PVN SFN 66P45 A783 F,

i quali intervengono nella qualità di curatori della procedura fallimentare pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, contraddistinta dal numero 87/2014 del Registro Generale dei Fallimenti, instauratasi a seguito della pronuncia della sentenza n.60/2014 del 16 luglio 2014, la quale inerisce al fallimento della società a responsabilità limitata denominata

"KATERING S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Apollosa (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla S.S. 7 Appia, Km 255, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.400,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Bene-

vento al n.98461 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01154540627.

I curatori innanzi generalizzati, tali nominati in forza del sopra menzionato provvedimento giurisdizionale dichiarativo della procedura concorsuale in oggetto, domiciliario, per la carica, presso i propri studi professionali, siti in Benevento, rispettivamente, alla piazza IV novembre n.4 ed alla piazza Guerrazzi n.4, e risultano legittimati all'odierna operazione giuridica in virtù dei poteri che derivano loro dalla legge, nonché delle prerogative di legittimazione conferite loro dal Giudice Delegato alla procedura concorsuale medesima con provvedimento pronunciato in data 13 luglio 2017, e

PANELLA COSTANZA, nato a Montesarchio (BN) il 25 febbraio 1952 e residente in Montesarchio (BN), alla via Fontana n.66, Codice Fiscale PNL CTN 52B25 F636 N,

la quale interviene nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società a responsabilità limitata denominata "**PDM S.R.L.**", con sede legale in Montesarchio (BN) ed indirizzo di ubicazione ivi, alla via Fontana n.72, Capitale sociale, deliberato e sottoscritto, Euro 10.000,00, versato limitatamente ad Euro 2.500,00, iscritta presso la competente C.C.I.A.A. di Benevento al n.119504 del Repertorio Economico Amministrativo, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 01427350622,

domiciliata, in ragione della carica, presso la suindicata sede legale della società rappresentata ed all'odierna operazione giuridica legittimata in virtù dei poteri che le derivano dalla legge e dai patti sociali,

cittadini italiani, delle identità personali, delle qualifiche e dei poteri dei quali io Notaio sono certo, hanno apposto, alla mia presenza, le proprie sottoscrizioni in calce alla scrittura privata che precede ed a margine di ciascuno dei fogli intermedi, previa integrale lettura data loro da me Notaio della scrittura privata medesima e del relativo documento allegato, essendo le ore diciannove e minuti primi trenta (19,30).

A norma di legge, l'autenticata scrittura privata resterà conservata nella raccolta di me Notaio, essendo sottoposta a pubblicità commerciale.

Benevento, nel mio studio, addì trentuno luglio duemiladiciassette (31.07.2017). F.to: Ambrogio Romano Notaio - Sigillo.